

Civile Sent. Sez. 1 Num. 11186 Anno 2018

Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA

Relatore: DOLMETTA ALDO ANGELO

Data pubblicazione: 09/05/2018

SENTENZA

sul ricorso [redacted] proposto da:

C. d. e. l.

- [redacted] ora Fallimento [redacted]
[redacted], in persona del Curatore rag. [redacted] [redacted],
elettivamente domiciliata in [redacted] [redacted]
presso lo studio dell'avvocato [redacted], che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati [redacted] [redacted] [redacted]
[redacted] giusta procura speciale
per notaio dott. [redacted] [redacted] - Rep.n. [redacted]
del [redacted]

767

2017

A.

- [redacted] [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per notaio dott. [redacted] del [redacted]

- [redacted] [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted], che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per notaio dott. [redacted]

-ricorrenti -

contro

[redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [redacted] presso lo studio dell'avvocato [redacted], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [redacted] giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

contro

[redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

- intimati-

avverso la sentenza n. 8795/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2017 dal cons. ALDO ANGELO DOLMETTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso;

udito, per le ricorrenti, l'avvocato [REDACTED] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

uditi, per la controricorrente, gli avvocati [REDACTED] [REDACTED] che hanno chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

1.- La [REDACTED] [REDACTED] ricorrono per cassazione nei confronti della [REDACTED] [REDACTED] della [REDACTED] del Fallimento [REDACTED] [REDACTED] svolgendo un motivo per la revocazione della sentenza emessa da questa Corte in data 4 maggio 2016, n. 8795.

Con successivo atto di intervento si è unito al ricorso anche il Fallimento [REDACTED]

Nei confronti del ricorso resiste la [REDACTED] che ha depositato un apposito controricorso.

[REDACTED] hanno presentato una memoria ex art. 378 cod. proc. civ. Ugualmente ha fatto [REDACTED]

Gli altri soggetti intimati non hanno svolto attività difensive.

2.- La vicenda processuale, che si trova oggi all'esame di questa Corte, prende avvio da un'azione intrapresa nel 2003 da [REDACTED] [REDACTED] contro la società [REDACTED] [REDACTED] avanti al Tribunale di Roma e intesa a ottenere la condanna di

questa al pagamento della somma di circa 30 milioni di euro a titolo di seconda rata di prezzo della cessione di azioni pari all'80% del capitale della [REDACTED] come stabilita e regolata da un «*contrat de cession d'actions et de creances*» stipulato nel mese di giugno 2002. Successivamente, [REDACTED] ha promosso un separato giudizio per ottenere l'annullamento per dolo, o in subordine la risoluzione per inadempimento, del *contrat de cession d'actions et de creances*.

Riuniti i due procedimenti, il Tribunale di Roma nel corso del 2009 ha accolto la domanda formulata da [REDACTED] e da [REDACTED] condannato la [REDACTED] al pagamento della detta seconda rata.

A seguito dell'impugnazione presentata da [REDACTED] la Corte di Appello di Roma ha respinto l'appello formulato in punto di annullamento e di risoluzione; ha invece accolto il gravame in relazione alla condanna al pagamento della seconda rata del prezzo, ritenendo in particolare che si trattasse di «obbligazione non in conformità dell'ordinamento giuridico ex art. 1173 ultimo periodo cod. civ.».

Investita dal ricorso proposto da [REDACTED] e da [REDACTED], questa Corte ha accolto il quinto motivo del ricorso principale (con assorbimento del sesto e del settimo motivo), nonché il primo motivo di ricorso incidentale (con assorbimento degli ulteriori due motivi). Ha invece respinto il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale. Rispetto al primo e al quarto motivo di detto ricorso si appunta il motivo revocatorio sollevato con il presente ricorso.

↑

RAGIONI DELLA DECISIONE

3.- Il motivo di revocazione, che è stato formulato dai ricorrenti, risulta così testualmente intestato: «revocazione ai sensi dell'art. 391 *bis* cod. proc. civ. in relazione all'art. 395 n. 4 cod. proc. civ. – impugnazione avverso sentenza pronunciata dall'Ecc.ma Corte Suprema di Cassazione contenente statuizioni che costituiscono l'effetto di errore di fatto – conseguente erronea pronuncia in tema di giudicato interno implicito – erronea supposta inesistenza di precedente statuizione di merito la cui verità fattuale è positivamente stabilita dagli atti e documenti di causa – erronea supposta esistenza di precedente motivo di gravame e/o eccezione in grado d'appello la cui verità fattuale è incontestabilmente esclusa dagli atti e documenti di causa – accoglimento del primo e del quarto motivo di ricorso principale».

4.- Secondo quanto assumono i ricorrenti, nella specie «l'errore di fatto revocatorio è consistito nella erronea supposizione dell'inesistenza nel giudizio di un fatto la cui verità era invece positivamente stabilita e il cui accadimento nel corso del giudizio non costituiva un punto controverso, ma soltanto un fatto storico: la condanna di controparte all'esecuzione del contratto di compravendita nella sentenza del Tribunale di Roma (e dunque l'accertamento della piena validità del contratto)».

«Una volta accertato che [REDACTED] non ha contestato in appello la nullità del contratto (così da ottenere in punto di nullità la riforma del capo della sentenza di primo grado che aveva condannato la stessa [REDACTED] all'esecuzione del contratto), i giudici dei gradi successivi dovevano prendere atto del giudicato della sentenza di primo grado

relativamente all'accertamento di "non nullità" del contratto oggetto di controversia».

In altri termini, i ricorrenti prendono le mosse dall'osservazione che la sentenza di primo grado, resa dal Tribunale di Roma, non ha solo rigettato le domande avversarie di annullamento per dolo e di risoluzione del contratto, ma ha anche condannato la [REDACTED] ad eseguire il contratto, corrispondendo la porzione di prezzo ancora dovuta al venditore. A tale osservazione essi fanno seguire il rilievo che la condanna all'esatta esecuzione del contratto presuppone l'accertamento della piena validità del medesimo. Ne traggono la conseguenza dell'esistenza di un accertamento di «non nullità» contrattuale in primo grado - rispetto al quale constatano l'assenza di appello da parte di [REDACTED] - per rilevare la conseguente formazione di una preclusione sul punto.

Perciò, la sentenza n. 8795/2016 non avrebbe potuto - così sostengono in conclusione - affermare, come per contro ha fatto nell'ambito della motivazione relativa al rigetto del primo e del quarto motivo del ricorso all'epoca formulato, che «la fattispecie concreta fosse "ancora immune di accertamenti irrevocabili di merito"».

5.- Il motivo di revocazione è inammissibile.

Lo stesso, in effetti, non propone alcun errore di fatto, secondo quanto è invece richiesto dalla norma dell'art. 395, n. 4 cod. proc. civ. per l'operare del rimedio della revocazione. Quello dedotto dai ricorrenti è, in realtà, un errore in diritto (e del tutto presunto) circa la formazione del giudicato implicito.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, d'altra parte, il mancato rilievo di un giudicato interno non è deducibile come motivo di revocazione ex art. 395 n. 4, costituendo semmai un errore di

diritto ovvero di giudizio: così, da ultimo, Cass., 20 giugno 2017, n. 15346. Più ampiamente ha rilevato la pronuncia delle Sezioni Unite, 16 novembre 2004, n. 21639 che «il giudicato, sia esso interno od esterno, costituendo la "regola del caso concreto" partecipa della qualità dei comandi giuridici, di guisa che, come la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto, ma deve essere assimilata, per la sua intrinseca natura e per gli effetti che produce, all'interpretazione delle norme giuridiche, così l'erronea presupposizione della sua inesistenza, equivalendo ad ignoranza della "*regula juris*", rileva non quale errore di fatto, ma quale errore di diritto, inidoneo, come tale, a integrare gli estremi dell'errore revocatorio contemplato dall'art. 395 cod. proc. civ., n. 4, essendo, in sostanza, assimilabile al vizio del giudizio sussuntivo, consistente nel ricondurre la fattispecie ad una norma diversa da quella che reca, invece, la sua diretta disciplina, e, quindi, ad una falsa applicazione di norma di diritto».

6.- Le spese seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 15.200,00 (di cui € 200,00 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi dell'art.13 co. 1 *quater* del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, addì 5 dicembre 2017.